

**COMUNE DI PARONA**

(Provincia di Pavia)

COPIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero	28	T.A.R.E.S.: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI OGGETTO: SERVIZI - ART. 14, D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214 E S. I. E M.
Data	30.11.2013	

L'anno **duemilaTREDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE**
alle ore **10,00** nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA
ed in PRIMA convocazione.

Su numero **13** componenti risultano

PRESENTI

- 1) **COLLI SILVANO** – Sindaco
- 2) **FERRETTI GIUSEPPE**
- 3) **BIANCHI GIANBATTISTA**
- 4) **POGGI PATRICK**
- 5) **GANZI ANDREA**
- 6) **MELISSANO GIOVANNI**
- 7) **SPORTIELLO ANTONIO**
- 8) **AMBROSETTI CLAUDIO**
- 9) **BONTEMPELLI ALESSANDRA**
- 10) _____
- 11) _____
- 12) _____
- 13) _____

Totale presenti N° 9

ASSENTI

- 1) **SOMMI MAURO**
- 2) **GALLI MONICA**
- 3) **TROVATI LUCA**
- 4) **MARZETTO DONATELLA**
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____
- 11) _____
- 12) _____
- 13) _____

Totale assenti N° 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.: **PIZZOCCHERO D.SSA MARIA LUISA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la
validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in
SEDUTA PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione relativa al seguente punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“T.A.R.E.S.: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI - ART. 14, D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214 E S. I. E M.”**, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

La Responsabile del Servizio Tributi, presente in aula, viene invitata ad illustrare la proposta;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO l'allegato Regolamento all'uopo predisposto dal competente Servizio tributi, costituito da n. 13 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione;

VISTO il vigente TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO e PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e di regolarità contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Il testo integrale di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Ambrosetti, Bontempelli);

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“T.A.R.E.S.: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI - ART. 14, D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214 E S. I. E M”** che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi, dando atto che con precedente provvedimento, si è approvato quello relativo alla disciplina del Tributo sui Rifiuti, istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507; regolamento che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 3) DI STABILIRE che tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;**
- 4) DI STABILIRE che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;**
- 5) DI PUBBLICARE il suddetto Regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.**

S U C C E S S I V A M E N T E

VISTA l'urgenza;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Ambrosetti, Bontempelli);

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO/UFFICIO

IL SINDACO

F.to Colli Silvano

.....
.....

OGGETTO DELLA PROPOSTA	T.A.R.E.S.: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI - ART. 14, D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214 E S. I. E M.
TESTO DELLA PROPOSTA	RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 10, comma 4 quater, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

VISTO che l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013 su tutto il territorio nazionale, il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.), di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

RITENUTO, nella necessità di disciplinare la nuova Tares, provvedere all'approvazione di due separati regolamenti, uno relativo all'applicazione del Tributo sui Rifiuti e uno relativo all'applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili prestati dai Comuni;

RITENUTO, pertanto, opportuno fare proprio lo schema di regolamento ai fini di disciplinare le modalità di applicazione del Tributo sui Servizi, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione di tale regolamento deve individuarsi nel 1° gennaio 2013;

RICHIAMATA la parte II "Ordinamento finanziario e contabile" del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;

ACQUISITO il favorevole parere di legittimità espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

P R O P O N E

1. **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi, dando atto che con precedente provvedimento, si è approvato quello relativo alla disciplina del Tributo sui Rifiuti, istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507; regolamento che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come

	interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 3. DI STABILIRE che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 4. DI PUBBLICARE il suddetto Regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
--	---

Allegati alla Proposta	Allegato: Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi.
-------------------------------	---

In relazione all'Oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE CONTRARIO in quanto:..... ☐ PROPONE di dichiararla immediatamente eseguibile Data 22.11.2013_____ La Responsabile del Servizio F.to D.ssa Pertile Samantha
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE CONTRARIO in quanto:..... Data 22.11.2013_____ La Responsabile del Servizio F.to D.ssa Pertile Samantha

COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2	Istituzione del tributo sui servizi
Art. 3	Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa
Art. 4	Soggetto attivo del tributo
Art. 5	Soggetto passivo del tributo
Art. 6	Decorrenza del tributo sui servizi
Art. 7	Esclusioni
Art. 8	Riscossione del tributo sui servizi
Art. 9	Minimi riscuotibili
Art. 10	Sgravio del tributo
Art. 11	Funzionario responsabile
Art. 12	Normativa di rinvio
Art. 13	Efficacia del regolamento

COMUNE DI PARONA

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Parona, del Tributo sui servizi di cui all'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni delle normative sopra richiamate.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2

Istituzione del tributo sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il Tributo comunale su rifiuti, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.
2. L'applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3

Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa

1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione standard applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Articolo 4

Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti.
2. Il gettito introitato a seguito dell'applicazione della maggiorazione nella misura standard di 0,30 euro per metro quadrato è riservato esclusivamente allo Stato, sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lett. c) D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013 ed è assicurato al bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42

Articolo 5

Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento.
3. L'importo dovuto a titolo di tributo sui servizi non è invece computato ai fini dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, ove applicato.

Articolo 6

Decorrenza del tributo sui servizi

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti.

Articolo 7

Esclusioni

1. Le esclusioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti, che determinano una riduzione della superficie assoggettabile al tributo, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi.

Articolo 8

Riscossione del tributo sui servizi

1. La riscossione del tributo sui servizi è effettuata direttamente dal Comune, nell'ambito dell'atto emesso ai fini della riscossione del tributo sui rifiuti.

2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la riscossione della maggiorazione sui servizi avviene mediante versamento in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 14 maggio 2013.

Articolo 9

Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all'applicazione di minimi, trattandosi di tributo che viene riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti.

2. Il versamento del tributo sui servizi non è quindi dovuto quando l'importo di tale tributo, sommato a quello dovuto a titolo di tributo sui rifiuti, non superi l'importo minimo previsto dal vigente regolamento delle entrate, ovvero dallo specifico regolamento del tributo sui rifiuti.

Articolo 10

Sgravio del tributo

1. Lo sgravio del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla ricezione dell'avviso o della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

2. Il rimborso delle maggiori somme versate a titolo di tributo sui servizi potrà essere disposta dal Comune soltanto a seguito della messa a disposizione delle relative somme da parte dello Stato.

Articolo 11

Funzionario responsabile

1. Tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui servizi spettano al Funzionario responsabile del tributo sui rifiuti.

Articolo 12

Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 13

Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Silvano COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maria Luisa PIZZOCCHERO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05.12.2013 al 20.12.2013

Addì 5 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 5 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

☐ Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☐ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, _____

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.